



Alcune Informazioni utili per le elezioni del rinnovo delle RSU indette per i giorni 14-15-16- Aprile 2025

All'attenzione degli iscritti e non della sede provinciale SNALS di Venezia Il presente documento è frutto di informazioni estrapolate dalla [Guida Informativa e Operativa](#) realizzata dalla Segreteria Nazionale in occasione delle precedenti elezioni rsu

Introduzione

Carissime colleghe. Carissimi colleghi.

Progettare un percorso sindacale che sia vicino alle esigenze dei lavoratori della scuola non è certamente semplice, così come non lo è il mettere a disposizione le proprie energie fisiche e intellettuali in un sistema, che a volte disarmava e stupisce per scelte operative lontane dalle reali esigenze della base.

Mettersi in gioco "in prima persona" non è così scontato e tanto meno semplice. Per questo motivo ringrazio ognuno di voi che ha scelto, sceglierà o semplicemente si avvicinerà al nostro sindacato con la consapevolezza che non sarà mai lasciato da solo.

Un sentiero, parafrasando KAFKA, si costruisce viaggiando, esplorando e studiando il percorso più agevole senza mai dimenticare che se lo si affronta insieme, questo tragittodi sicuro diventa meno faticoso e più efficace.

Ed è per questo che lo SNALS di Venezia ha messo in campo alcune azioni atte a semplificare il lavoro delle RSU nelle scuole, fornendo oltre il "normale" sostegno sindacale anche un servizio di uno sportello telematico gestito da personale esperto con la supervisione della segreteria.

Il "sentiero" che ci accingiamo a percorrere non è semplice, sicuramente incontreremo difficoltà e criticità nella nostra azione sindacale, ma siamo consapevoli che insieme possiamo e dobbiamo trasformare le nostre idee mettendole con forza al servizio di tutto il personale della scuola, con lo scopo di perseguire "sempre" la tutela dei diritti dei lavoratori.

*L'accesso al servizio avverrà attraverso un Link, **che sarà predisposto per tempo**, che permetterà l'utilizzo di uno spazio per porre domande inerenti alla funzione RSU nonché a tematiche sindacali che affronterete nelle vostre scuole. Il supporto sarà di carattere giuridico/normativo in materia contrattuale, ma anche di momenti di riflessione e di consigli il cui scopo è quello di rendere la consulenza e l'informazione quanto più efficiente ed efficace possibile, a tutto vantaggio del personale della scuola.*

*Il segretario provinciale SNALS Venezia
Prof. Libero Savastano*

Quali sono gli adempimenti e le procedure elettorali?

Si riporta al documento in tabella di seguito indicata con Doc.1°.

QUANDO	CHI	COSA FA
Si riporta al documento di seguito alla presente tabella	O.S.	<ul style="list-style-type: none">• Fornisce comunicazione/annuncio alla scuola e al Personale dipendente dell'indizione delle elezioni e, contestualmente, dà così inizio all'avvio della procedura elettorale.• Fa richiesta alla scuola dell'Elenco Alfabetico Generale degli Elettori.
	RSU uscente	Può fornire comunicazione ai colleghi della propria scuola dell'indizione delle elezioni.
	Amm.ne/Scuola	Affigge, all'Albo sindacale della Scuola o in luogo accessibile a tutto il personale scolastico o sull'intranet scolastico, la copia della comunicazione/annuncio della indizione delle elezioni.
	Amm.ne/Scuola	Mette a disposizione l'Elenco Generale Alfabetico degli Elettori alle Organizzazioni Sindacali oppure consegna loro, se ne hanno fatto richiesta, la copia del suindicato Elenco.

Si riporta al documento di seguito presente tabella	O.S.	Inizia a individuare il Presentatore della Lista elettorale (P.L.), che può essere un dipendente/elettore al quale conferisce incarico di rappresentanza e delega alla presentazione della lista.
	P.L.	Si fa autenticare la propria firma dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
	O.S. e P.L.	<ul style="list-style-type: none"> • Individuano i candidati (anche non iscritti al Sindacato). • Raccolgono le necessarie firme di sottoscrizione per la presentazione della lista elettorale.
	P.L.	Attesta l'autenticità delle firme apposte dai sottoscrittori della lista elettorale.
Si riporta documento di seguito presente tabella	Amm.ne /Scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Riceve e registra le liste elettorali presentate. • Mette a disposizione un locale per i lavori della Commissione elettorale.
	O.S.	Individua e designa un componente della Commissione elettorale (C.E.). NB: Il componente della Commissione Elettorale non può candidarsi (Art. 4, comma 4, AQC/98 - Parte II)
Si riporta al documento di seguito presente tabella	C.E.	Si insedia. NB: La C.E. può insediarsi anche prima di questo termine, purché siano pervenute almeno 3 designazioni di componenti.
	Amm.ne /Scuola	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmette alla C.E. le Liste elettorali fino a questa data ricevute e registrate. • Designa un funzionario per il Comitato Provinciale dei Garanti.
Si riporta al documento di seguito presente tabella	O.S.	Verifica che la C.E. sia composta da 3 componenti. Nel caso in cui ciò non dovesse avvenire, l'Organizzazione Sindacale provvede a designare un Componente aggiuntivo.
“ “ “	C.E.	Si costituisce formalmente.
Si riporta al documento di seguito presente tabella	O.S.	Termine ultimo per la presentazione delle liste elettorali.

LEGENDA
<i>Per Amministrazione, si intendono:</i>
•Istituzioni Scolastiche Statali (Dirigente Scolastico/a)
•Istituzioni Educative (Con- vitti Nazionali ed Educandati Statali- Rettore/Dirigente Scolastico/a)
•Istituzioni AFAM (Accademie di Belle Arti, Accademie Nazionali di Arte Drammatica e di Danza, Istituti Superiori per le Industrie Artistiche -ISIA, i Conservatori di Musica e gli Istituti Superiori di Studi Musicali)
•Istituzioni Universitarie (Di- rettore Amministrativo)
•R.S.U.: Rappresentanza Sindacale Unitaria
•O.S.: Organizzazione Sindacale/Segreterie Provinciali
•P.L.: Presentatore/Presentatrice della Lista Elettorale
•C.E.: Commissione Elettorale

Calendario e tempistica delle procedure elettorali (Doc.1° A)

Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	<ul style="list-style-type: none">- messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta;- contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	scrutinio
17 - 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia



*PER LE SUCCESSIVE INFORMAZIONI AD INTEGRAZIONE DELLE PRECEDENTI ATTESTAZIONI RELATIVE ALLE **MODALITA' E PROCEDURE,** **SI RIPORTA AL PROTOCOLLO ARAN PER IL RINNOVO RSU** DEL PERSONALE DEI COMPARTI **INTEGRALMENTE RIPORTATO NEL PRESENTE DOCUMENTO.***



ARAN

**AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

La candidatura per le liste elettorali

Le scuole sono tenute a rendere disponibile o a consegnare alla segreteria provinciale (che ne ha fatto richiesto per iscritto), l'**elenco (alfabetico) generale degli elettori scolastici**.

ATTENZIONE

Gli elenchi generali degli elettori/dipendenti scolastici devono riferirsi alla data del 31 Gennaio..... ed essere:

- ▶ alfabetici;
 - ✓ distinti per sesso, data di nascita, sede di servizio, qualifica e tipologia di contratto. In particolare, in tali elenchi il personale dovrà essere distinto per dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato e dipendenti posti in posizione di comando o di fuori ruolo.
 - ✓ aggiornati prima del voto, con l'aggiunta di eventuali nuovi elettori e con l'indicazione eventuale degli elettori che hanno perso la titolarità dell'elettorato attivo.

Detti elenchi degli elettori sono pubblici e, quindi, non vi sono motivi di riservatezza.

Il segretario provinciale inizia a individuare e a nominare, il “**presentatore di lista**” al quale conferisce la delega alla presentazione della lista elettorale, per una o più scuole.

ATTENZIONE

- ▶ Non va confuso il termine **presentatore** di lista, che si riferisce alla persona incaricata a depositare o a inviare la lista elettorale, col termine **sottoscrittore** di lista che si riferisce, invece, ai lavoratori che con la propria firma conferiscono il requisito di legittimità alla lista.

SI RICORDA

- ▶ Non sussiste un numero massimo di persone che si possono delegare alla presentazione delle liste né un numero massimo di scuole assegnate a un singolo delegato; fermo restando, ovviamente, che per ogni scuola vi è un unico delegato alla presentazione⁴.
- ▶ La delega deve essere allegata, al momento della presentazione, alla lista elettorale.⁵

Il “presentatore di lista” può essere:

- ✓ un *dirigente sindacale* (provinciale, regionale, nazionale) *dello SNALS-CONFSAL*: dunque anche il segretario provinciale può essere “presentatore di lista”;

- ✓ un *dipendente della scuola*, delegato dal segretario provinciale;
- ✓ un *dipendente della scuola con qualifica dirigenziale*, a condizione però che sia dirigente sindacale accreditato, dalla segreteria provinciale che presenta la lista elettorale, per il Settore Scuola.

SI RICORDA

Il presentatore di lista:

- ✓ può essere anche sottoscrittore la lista elettorale, ossia può essere tra i firmatari, a condizione che sia un dipendente della scuola (amministrazione) a cui si riferisce la lista;⁷
- ✓ può presentare la lista elettorali in più scuole, anche tutte quelle della propria Provincia;
- ✓ non può essere candidato in una lista di cui è il presentatore.

Il segretario provinciale inizia a individuare i candidati per le liste elettorali, supportato in concreto dal “presentatore di lista”, dalle delegate e dai delegati presenti nelle scuole sede di elezione RSU.

Si ricorda al riguardo che per candidarsi i dipendenti scolastici, docenti e ATA, non necessariamente devono essere iscritti o iscriversi allo SNALS-CONFISAL.

Prima però di procedere all’individuazione dei candidati, il segretario provinciale deve stabilire quanti sono i **componenti la RSU da eleggere** nella singola istituzione scolastica.

A tal fine, necessita:

- ✓ fare riferimento al numero dei dipendenti della scuola/aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (31 gennaio 2022), così come tra l’altro si evince dall’elenco generale fornito dalla scuola stessa;
- ✓ considerare che nelle amministrazioni che occupano:
- ✓ fino a 200 dipendenti, la RSU sarà costituita da 3 componenti;
- ✓ un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, la RSU sarà composta di ulteriori 3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200;
- ✓ più di 3.000 dipendenti, la RSU sarà formata, in aggiunta, di ulteriori tre componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.⁸

Una volta stabilito il numero dei componenti la RSU da eleggere nella singola istituzione scolastica sede di elezione della RSU, il segretario provinciale va a stabilire quale debba essere il **numero dei candidati** che si possono presentare per ciascuna lista elettorale, assicurandosi che detto numero non superi di oltre un terzo (1/3) il numero dei componenti la RSU da eleggere.⁹

Volendo fare qualche esempio:

- ✓ se le RSU da eleggere sono 3 (nelle scuole fino a 200 dipendenti), i candidati non possono
 - ✓ essere più di 4 (3 candidati + 1 /un terzo di 3);
-

- ✓ se le RSU da eleggere sono 6 (nelle scuole con più di 200 dipendenti), i candidati non possono essere più di 8 (6 candidati + 2 / un terzo di 6).

Una lista elettorale minima, in una scuola ad esempio con 90 dipendenti, tra docenti e ATA, può essere presentata anche da 2 persone, delle quali una deve però essere un candidato.

SI PRECISA

Il regolamento elettorale non disciplina l'eventuale arrotondamento dei decimali risultanti. Ad avviso dell'Aran tale arrotondamento deve avvenire secondo gli usuali criteri matematici, dunque "per eccesso" o "per difetto".¹⁰

Tenendo presente il numero massimo dei candidati che in base al numero di dipendenti si possono presentare in ciascuna scuola, si procede speditamente con l'individuare i candidati tra il personale docente e quello ATA.

SI RICORDA

- ▶ Occorre almeno un/1 candidato, per presentare la lista elettorale.
- ▶ Ciascun dipendente scolastico, docente o ATA, può candidarsi in una sola lista. Nel caso in cui dovesse verificarsi che un dipendente si sia candidato in più liste, allora la Commissione elettorale lo invita per iscritto, dopo la scadenza del termine ultimo per la presentazione delle liste (25 Febbraio 2022) e prima di renderle pubbliche tramite affissione, a scegliere una sola lista in cui candidarsi. Se il candidato non effettua tale scelta, allora egli viene escluso dalla competizione elettorale.¹¹

SI SUGGERISCE

Sebbene non sia richiesta, al/alla candidato/a alcuna espressa accettazione formale della candidatura, è consentito alla Segreteria Provinciale di richiedere una formale accettazione della candidatura.

Resta comunque fermo che la mancata accettazione della candidatura non preclude la partecipazione alla competizione elettorale.¹²

Si ricorda che si **possono candidare**, godendo "dell'elettorato passivo", i **dipendenti**:

- in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nell'Amministrazione (dunque, nelle istituzioni scolastiche statali, nelle istituzioni educative statali, nelle istituzioni educative statali, nelle istituzioni AFAM e nelle Università);*
- delle istituzioni scolastiche, di quelle educative e di quelle AFAM, con rapporto di lavoro a tempo determinato, cui sia stato conferito un incarico annuale fino al termine dell'anno*

scolastico (31 Agosto o fino al termine delle attività didattiche (30 Giugno);
c) delle *Università e degli Istituti ed Enti di Ricerca con rapporto di lavoro a tempo determinato*, in servizio alla data di inizio della procedura elettorale (annuncio), il cui *contratto a termine* abbia una *durata complessiva di almeno 12 mesi* dalla data di costituzione della

stessa;

- d) *posti in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea* presso altre Amministrazioni, purché si candidino presso l'amministrazione di provenienza e, qualora eletti, rientrino in servizio revocando il comando o il fuori ruolo;
- e) *nelle Amministrazioni di nuova e recente istituzione* ove, alla data delrisulti in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento nelle relative dotazioni organiche, fermo restando che detti dipendenti abbiano il requisito dell'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza che, tra l'altro, deve rientrare tra le Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 rappresentate dall'A.R.A.N;
- f) *i sottoscrittori della lista elettorale*¹³

SI PRECISA

Possono, inoltre, candidarsi:

- ▶ *i dipendenti* che alla data di inizio della procedura elettorale.....), si trovano *in aspettativa, in malattia e in maternità*;
- ▶ *il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)*;
- ▶ *un componente del Consiglio di Istituto*, in quanto non si ravvisano sovrapposizioni tra le competenze del Consiglio stesso e le materie di contrattazione integrativa a livello di singola Istituzione Scolastica previste dal CCNL di Comparto. Negli Atenei e negli Enti di Ricerca non esiste, ai sensi della normativa vigente, alcuna incompatibilità sul piano formale fra l'incarico di responsabile di un servizio e quello di RSU;
- ▶ *il collaboratore del dirigente scolastico e il collaboratore del direttore delle istituzioni AFAM.*

SI CHIARISCE

Il personale scolastico (docenti e ATA) sospeso dal servizio, perché non ha adempiuto agli obblighi vaccinali, mantiene il diritto all'elettorato passivo nelle elezioni RSU.¹⁴


Non si possono, invece, candidare:

- a) *il presentatore della lista*;
- b) *i componenti della Commissione elettorale*, che all'atto della designazione devono dichiarare espressamente di non candidarsi;
- c) *i dipendenti a tempo determinato che non hanno i requisiti precedentemente indicati*;
- d) *i dipendenti con qualifica dirigenziale*;
- e) *i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione*

temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza (appartenenza)¹⁵.

ATTENZIONE

La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi carica in organismi



istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici. Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali. Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza dalla carica di componente della RSU.¹⁶

Sotto il profilo della compatibilità, si evidenzia che possono candidarsi e svolgere, se eletti, la funzione di RSU:

- ✓ nelle istituzioni scolastiche, i componenti del Consiglio di Istituto e i collaboratori del dirigente scolastico, in quanto non vi è sovrapposizione tra le competenze dell'organo collegiale della scuola e le materie oggetto di contrattazione integrativa di istituto;
- ✓ i dipendenti che pur svolgendo funzioni direttive non appartengono alla categoria giuridica dei dirigenti e quindi, specificatamente, i DSGA nelle istituzioni scolastiche, il direttore negli istituti AFAM, il responsabile di un servizio nelle Università.

A partire sempre dal 1° fino al, il segretario provinciale individua (tra il personale docente o quello ATA) e designa, per ciascuna istituzione scolastica sede di elezione della RSU, un componente della Commissione elettorale.

SI RICORDA

La Commissione elettorale deve essere insediata il..... e costituita formalmente entro il

ATTENZIONE

La designazione, per ciascuna amministrazione/scuola sede di elezione per la RSU, del componente della Commissione elettorale è di esclusiva competenza dell'Organizzazione sindacale, dunque della segreteria provinciale.

SI RICORDA

La Commissione elettorale, per insediarsi il, deve essere formata da almeno 3/tre componenti, fermo restando che può insediarsi anche prima del, purché siano pervenute alla scuola, sede di elezione della RSU, almeno 3/tre designazioni di componenti.

All'atto dell'accettazione, il dipendente deve espressamente dichiarare, per iscritto, di non volersi candidarsi: i componenti della Commissione elettorale non possono, infatti, essere designati tra i candidati.¹⁷ Anche i dirigenti scolastici non possono essere designati come componenti della Commissione elettorale.

E al riguardo, si ricorda che possono invece essere designati componenti della Commissione elettorale i dipendenti:

✓ in servizio presso l'amministrazione/ scuola in cui si vota, ivi compresi quelli a tempo

determinato (che godano comunque di elettorato attivo;

✓ posti in posizione di comando o di fuori ruolo.

ATTENZIONE

Nel caso di istituzioni scolastiche, istituzioni educative, istituzioni AFAM e Università, che operano come collegio elettorale unico e che sono però articolate in più sedi di servizio, il componente della Commissione elettorale può essere un qualsiasi dipendente dell'amministrazione, indipendentemente dalla sede di lavoro, principale o distaccata.

SI RICORDA

Spetta alla segreteria provinciale, presentatrice di lista, garantire il numero dei 3/tre componenti. Tant'è che, se dal ed entro il.....saranno pervenute almeno tre designazioni, la scuola chiederà alla stessa segreteria provinciale di integrare la Commissione elettorale, proprio sino al raggiungimento dei tre componenti necessari per l'insediamento della stessa.

Non appena sono pervenute a scuola le 3/tre designazioni, il dirigente scolastico ne dà immediata comunicazione alla segreteria provinciale: la **Commissione elettorale** si considera, infatti, **insediata** su comunicazione dell'amministrazione.

Una volta insediata (il) la Commissione elettorale comunica, nell'ultimo giorno di scadenza per la presentazione delle liste elettorali (.....) e attraverso affissione all'albo della scuola o in luogo accessibile a tutti o sull'intranet della scuola, l'orario di chiusura per la presentazione delle liste stesse.

ATTENZIONE

Nel caso in cui la scuola sia chiusa nella giornata del(per, ad esempio, festività locale o per altre circostanze eccezionali) e la Commissione elettorale non possa operare, l'ultimo giorno per la presentazione delle liste elettorali è spostato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

**Da fare attenzione.....controlla la tabella di seguito
riportata.**

TABELLA RIEPILOGATIVA - NUMERO DEI CANDIDATI E FIRME DI SOTTOSCRIZIONE

A	B	C	D
DIPENDENTI	CANDIDATI RSU	FIRME NECESSARIE PER LA SOTTOSCRIZIONE	COMPONENTI RSU DA ELEGGERE
Fino a 50	4	1	3
Da 51 a 100	4	2	3
Da 101 a 150	4	3	3
Da 151 a 200	4	4	3
Da 201 a 250	8	5	6
Da 251 a 300	8	6	6
Da 301 a 350	8	7	6
Dal 351 a 400	8	8	6
Da 401 a 450	8	9	6
Da 451 a 500	8	10	6


Si ricorda, inoltre, che:

- ✓ ciascun sottoscrittore/lavoratore può firmare per una sola lista, pena la nullità della firma apposta
- ✓ le firme dei sottoscrittori delle liste elettorali non devono essere autenticate, in quanto l'autenticità della loro firma deve essere garantita dal presentatore di lista. Le liste elettorali possono, inoltre, essere sottoscritte da:
 - ✓ ciascun dipendente/elettore presente nell'elenco generale dei dipendenti/elettori nella scuola in cui si vota per il rinnovo della RSU;
 - ✓ il dirigente sindacale presentatore/presentatrice di lista, qualora sia dipendente della scuola sede di elezione della RSU;
 - ✓ i candidati;
 - ✓ i componenti della Commissione elettorale;
 - ✓ il presentatore della lista, solo nel caso in cui egli sia un dipendente della scuola sede di elezione della RSU;
 - ✓ lo scrutatore del seggio elettorale.



Carissimo collega

A fronte delle indicazioni previste dal protocollo ARAN, dalle tempistiche e procedure in esso indicate, riportiamo di seguito il suddetto protocollo per una pronta consultazione.



PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

In data 20 novembre 2024, alle ore 15:00, ha avuto luogo l'incontro tra l'A.Ra.N. e le Confederazioni sindacali rappresentative nei comparti di contrattazione.

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente *Protocollo per la definizione delle votazioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie del personale dei comparti - Tempistica delle procedure elettorali*:

Per l'A.Ra.N.:

il *Presidente* Cons. Antonio Naddeo firmato

Per le Confederazioni sindacali:

CGIL firmato

CISL firmato

UIL firmato

CGS firmato

CISAL firmato

CONFSAL firmato

CSE firmato

USB firmato

**PROTOCOLLO RSU/
TEMPISTICHE DELLE
PROCEDURE
ELETTORALI**

PROTOCOLLO PER LA DEFINIZIONE DEL CALENDARIO DELLE VOTAZIONI PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE DEL PERSONALE DEI COMPARTI

TEMPISTICA DELLE PROCEDURE ELETTORALI

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Ai sensi dell'art. 16 dell' *“Accordo collettivo nazionale quadro in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale”* del 12 aprile 2022 (di seguito indicato come ACNQ del 12 aprile 2022), sono indette, su iniziativa delle associazioni sindacali rappresentative, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) per il personale non dirigente. Le elezioni si svolgeranno in tutti i comparti delle pubbliche amministrazioni definiti nel vigente CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione del 22 febbraio 2024, nonché nel comparto di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 5.11.2010 n. 226 e si terranno nei giorni **14-15-16 aprile 2025**.

Art. 2 Mappatura delle sedi elettorali

1. Le amministrazioni articolate sul territorio in sedi o strutture periferiche del comparto Funzioni centrali, del comparto Istruzione e ricerca (con esclusione delle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e delle Università) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri dovranno procedere, entro il giorno **10 gennaio 2025**, tramite appositi protocolli con le organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto, alla mappatura delle sedi di contrattazione integrativa ove dovranno essere elette le RSU. Copia di tali protocolli dovrà essere affissa all'albo dell'amministrazione ed inviata all'A.Ra.N. e alle Confederazioni firmatarie del presente documento entro il giorno **15 gennaio 2025**. La trasmissione all'A.Ra.N. dovrà avvenire in via telematica, mediante invio di un file formato *excel* all'indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.aranagenzia.it.

2. Le amministrazioni del comparto Funzioni locali e del comparto Sanità, nonché le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione e le Università, **non** devono procedere ad alcuna mappatura essendo la sede di elezione della RSU unica per ciascuna amministrazione.

Dichiarazione congiunta n. 1

Le parti si danno atto che entro il giorno **15 gennaio 2025**:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche sedi di elezione delle RSU;

- il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale fornirà l'elenco delle Istituzioni scolastiche statali italiane all'estero, delle sezioni italiane presso scuole straniere e degli Uffici scolastici consolari, relativamente al personale della scuola in servizio nelle iniziative scolastiche statali previste dalla legge n. 153 del 1971;
- il MUR fornirà l'elenco delle Accademie, Conservatori di musica e ISIA.

Art. 3

Calendario e tempistica delle procedure elettorali

1. Le procedure elettorali si svolgeranno con la tempistica di seguito indicata:

27 gennaio 2025 Lunedì	annuncio delle elezioni da parte delle associazioni sindacali e contestuale inizio della procedura elettorale
28 gennaio 2025 Martedì	<ul style="list-style-type: none"> - messa a disposizione, da parte delle Amministrazioni, dell'elenco generale alfabetico degli elettori e consegna della relativa copia a tutte le organizzazioni sindacali che ne fanno richiesta; - contestuale inizio da parte delle organizzazioni sindacali della raccolta delle firme per la sottoscrizione delle liste che da questo momento potranno essere presentate
6 febbraio 2025 Giovedì	termine iniziale per la costituzione della Commissione elettorale
14 marzo 2025 Venerdì	termine per la presentazione delle liste elettorali
17 marzo 2025 Lunedì	termine finale per la costituzione della Commissione elettorale
3 aprile 2025 Giovedì	affissione delle liste elettorali da parte della Commissione
14-15-16 aprile 2025 Lunedì Martedì Mercoledì	votazioni
dalla chiusura delle operazioni elettorali sino alle ore 14:00 del 17 aprile 2025	scrutinio
17 – 24 aprile 2025 da Giovedì a Giovedì	affissione risultati elettorali da parte della Commissione
28 aprile - 6 maggio 2025 da Lunedì a Martedì	invio, da parte delle Amministrazioni, del verbale elettorale finale all'A.Ra.N. per il tramite dell'apposita piattaforma presente sul sito dell'Agenzia

Art. 4
Adempimenti di cui all'art 17 dell'ACNQ e relative tempistiche

1. Ai sensi dell'art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022, possono presentare le liste elettorali:
 - a) organizzazioni sindacali rappresentative aderenti alle Confederazioni che abbiano sottoscritto l'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - b) organizzazioni sindacali rappresentative diverse da quelle di cui alla lettera a) che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022;
 - c) altre organizzazioni sindacali formalmente costituite con proprio statuto ed atto costitutivo che aderiscano formalmente all'ACNQ del 12 aprile 2022.

2. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. a) devono:
 - a) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - b) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi all'Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*).

3. Le organizzazioni sindacali di cui al comma 1, lett. b) e c) devono:
 - a) formalmente aderire all'ACNQ del 12 aprile 2022 entro il termine ultimo dell'**11 marzo 2025** (*art. 17, comma 1, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*). Di tali adesioni l'A.Ra.N. rilascia apposita certificazione;
 - b) dichiarare formalmente, **entro l'11 marzo 2025**, all'A.Ra.N. - che ne rilascia certificazione -, di applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990 n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni (*art. 17, comma 3, dell'ACNQ del 12 aprile 2022*);
 - c) richiedere il pre-inserimento della propria denominazione nella procedura di rilevazione on-line. A tal fine le organizzazioni sindacali devono depositare all'A.Ra.N., **entro l'11 marzo 2025**, formale dichiarazione dalla quale si evinca con chiarezza in quali comparti intendono partecipare alle elezioni RSU 2025. La dichiarazione dovrà essere corredata, da originale o copia autenticata dell'atto costitutivo e del vigente statuto. Tale adempimento è finalizzato a consentire l'individuazione dell'esatta denominazione della lista da inserire nell'applicativo A.Ra.N.. Ove l'atto costitutivo e lo statuto siano già stati formalmente trasmessi

all’Agenzia, è sufficiente che nella suddetta dichiarazione si attesti che gli stessi non hanno subito modificazioni (*art. 17, comma 6, dell’ACNQ del 12 aprile 2022*).

4. A seguito di positiva verifica della documentazione trasmessa, l’A.Ra.N. provvederà a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco delle organizzazioni sindacali inserite nella procedura di rilevazione on line dei verbali elettorali. Tale pubblicazione dà atto dell’effettuazione di tutti gli adempimenti necessari per poter presentare liste elettorali.

5. Ai sensi dell’art. 17, comma 7, dell’ACNQ del 12 aprile 2022 nel caso in cui sussistano dubbi sul possesso dei requisiti necessari per la presentazione della lista, l’A.Ra.N. valuta la possibilità di inserire con riserva la lista. In tal caso le singole Commissioni elettorali interessate dovranno autonomamente decidere in merito all’ammissione della lista stessa.

Art. 5 **Accordi integrativi di comparto**

1. In applicazione dell’art. 2 del citato ACNQ del 12 aprile 2022 sono stati sottoscritti i gli accordi integrativi di comparto di seguito indicati, che integrano, adattandola, la disciplina generale delle elezioni. In particolare, gli stessi si applicano a partire dalla presente tornata elettorale ai seguenti comparti di contrattazione:

- comparto Funzioni Centrali: *accordo integrativo del 16 novembre 2023*;
- comparto Funzioni Locali: *accordo integrativo del 6 maggio 2024*;
- comparto Sanità: *accordo integrativo del 26 settembre 2024*.

Art. 6 **Norma** **finale**

1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali, le parti concordano che l’A.Ra.N. provvederà a diramare alle amministrazioni interessate una circolare redatta sulle base delle disposizioni contenute nell’ACNQ del 12 aprile 2022 e di quanto disposto con il presente Protocollo di intesa.



Per concludere.....alcune informazioni, domande e possibili risposte a supporto dei nostri colleghi/e.

- **La RSU** d'istituto è la Rappresentanza Sindacale Unitaria. Si configura come un organismo sindacale , che esiste e funziona in ogni luogo di lavoro pubblico e privato. La RSU è normalmente costituita da non meno di tre persone elette da tutti i lavoratori iscritti e non iscritti al sindacato.
- **La RSU** ha il compito di rappresentare le esigenze dei lavoratori, avendo insito nel mandato la responsabilità istituzionale nei confronti di tutto il personale dell'istituzione scolastica. Mantiene relazioni costanti con i propri rappresentanti sindacali provinciali.
- **La RSU** ha poteri e competenze contrattuali nei luoghi di lavoro, ha potere di firma e validazione degli accordi (contrattazione di secondo livello). I componenti della RSU sono, inoltre, titolari di diritti sindacali previsti dal CCNL.
- ***Tutto il personale in servizio si può candidare ed ha diritto al voto anche coloro i quali non risultano iscritti a nessuna sigla sindacale.***
- **La RSU** rimane in carica 3 anni. Trascorsi i 3 anni decadono e si rinnovano nuove elezioni
- **Cosa significa RSA?** Rappresentanza Sindacale Aziendale, è eletta dagli iscritti ad un particolare sindacato. La RSA è stata introdotta come forma di rappresentanza sindacale dallo statuto dei lavoratori (legge 300/1970).

- **Che differenza tra RSU e RSA?**

La RSU è eletta da tutti i lavoratori presenti nella scuola , indipendentemente dalla loro iscrizione ad un sindacato.

la RSA (“Rappresentanza Sindacale Aziendale”) è eletta dagli iscritti ad un particolare sindacato come precedentemente indicato con rif. allo statuto dei lavoratori. (vedi slide 3)

- **La RSU** ha diritto a permessi come da contratto collettivo quadro del 3 agosto 2004, all'art. 3 comma 2, ovvero pari a 30 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
- **In caso di dimissioni** di uno dei componenti della RSU, lo stesso verrà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima lista. Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le RSU non possono riguardare un numero superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza dell'organismo con conseguente obbligo di procedere al suo rinnovo.
- **Quali diritti sindacali ha la RSU?**

La RSU è titolare di diritti sindacali previsti dalla legge, dagli accordi quadro e dai contratti. La RSU ha diritto all'uso della bacheca, a convocare un'assemblea e usufruire di permessi retribuiti e non, ovviamente nel suo insieme e non ai singoli componenti.

- **Diritto di Affissione (art. 25 L. 300/70, art. 3 CCNQ)**
- **Diritto di Assemblea**
- **Diritto ai Locali per consentire l'esercizio delle loro attività**

- **Che potere decisionale ha la RSU?** Innanzitutto diciamo che le decisioni relative alle attività della RSU sono assunte a maggioranza dei componenti. In particolare ci riferiamo all'attività negoziale assunta dalla RSU e dai rappresentanti sindacali firmatari del CCNL, in accordo ai criteri previsti dai CCNL nazionali di comparto.
- **Chi è l'RLS?**

E' Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed è una figura obbligatoria sui luoghi di lavoro. E' eletto o designato all'interno della RSU per rappresentare i lavoratori sugli aspetti che concernono la salute e la sicurezza durante il lavoro.

- Nel caso in cui non viene individuato alcun componente delle RSU che si renda disponibile a svolgere il ruolo di RLS. Cosa succede?

In questo caso il Dirigente Scolastico dovrà consentire a tutto il personale (docente e ATA) di eleggere il RLS tra i lavoratori non eletti nelle RSU, nei modi che verranno concordati.

- Nell'ipotesi che la RSU nel suo insieme non firmi il contratto integrativo, ovvero in caso di disaccordo, la RSU ha facoltà di decidere a maggioranza. Paradossalmente non è chiaro come regolare l'eventuale disaccordo tra la RSU e i sindacati. Parimenti non si prevedono norme contrattuali che regolano tale disaccordo tra RSU e sindacati, né tanto meno il numero dei sindacati necessari per la firma del contratto di scuola.

- **Come si definisce il numero dei componenti RSU d'istituto?**

Per definire il numero dei componenti da eleggere occorre fare riferimento al numero degli aventi diritto al voto alla data di indizione delle elezioni (31 gennaio 2022). Nelle amministrazioni che occupano fino a 200 dipendenti la RSU sarà costituita da 3 componenti. Nelle amministrazioni che occupano un numero di dipendenti superiore a 200 e fino a 3.000, sarà composta di ulteriori 3 componenti, ogni 300 o frazione di 300 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 200. Nelle amministrazioni di dimensioni superiori ai 3.000 dipendenti, la RSU è formata – in aggiunta – di ulteriori tre componenti, ogni 500 o frazione di 500 dipendenti, calcolati sul numero di dipendenti eccedente i 3.000.

- **Qual è il numero di candidati per ogni lista?**

il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre un terzo il numero dei componenti la RSU da eleggere. Pertanto, laddove la RSU sarà composta di 3 componenti i candidati potranno essere al massimo 4, laddove la RSU sarà di 6 componenti i candidati potranno essere al massimo 8.....

- **Chi sottoscrive la lista elettorale**

Tutto il personale presente nell'elenco degli elettori della sede in cui si vota, dunque..... anche i candidati.

- **Se un lavoratore firma più liste cosa succede?**

La firma su più liste è nulla. “Ogni lavoratore, può firmare una sola lista a pena di nullità della firma apposta”

Chi sottoscrive una lista si può candidare?

Certamente, perché tale posizione non è prevista nell'elenco delle esclusioni indicate, salvo il presentatore della lista.

- **Può un collaboratore del dirigente scolastico presentarsi come candidato RSU?**

SI! Non esiste alcuna incompatibilità sul piano formale fra questi incarichi e il ruolo di RSU.

- **Rapporti e difficoltà tra DS e RSU /lavoratori della scuola.**

Le difficoltà possono sorgere nel momento in cui manca la sensibilità e la mediazione rispetto alle problematiche che i lavoratori fanno emergere. Più che un consiglio questa è una riflessione rispetto alle relazioni tra DS e RSU. Rimane il fatto che l'eccessivo decisionismo da parte del Dirigente e la amplificata burocratizzazione genera tensioni, con un impatto quasi sempre negativo. In sintesi, per evitare criticità serve di sicuro una buona conoscenza della materia contrattuale a cui non si può e non si deve derogare. Altresì è da considerare come «buona prassi» per il raggiungimento degli obiettivi contrattuali - politico/sindacali, la capacità di gestire le relazioni nel rispetto reciproco dei ruoli.

- **Ricapitoliamo...chi è che non si può candidare al ruolo RSU?**

- i presentatori della lista;

- i membri della Commissione Elettorale

- i dipendenti a tempo determinato che non abbiano i requisiti indicati al punto precedente;

- i dipendenti con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l'incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
- i dipendenti in servizio in posizione di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea da altre pubbliche Amministrazioni, in quanto conservano l'elettorato passivo nell'Amministrazione di provenienza.

- **Come si procede se non si raggiunge il quorum utile per la validità delle elezioni?**

nel caso in cui si verificasse tale eventualità, le elezioni vengono ripetute entro 30 giorni.

- **Nel caso in cui non si raggiunge il quorum anche nelle seconde elezioni come ci si comporta?**

La procedura sarà attivata nei successivi 90 giorni.

- **Come viene calcolato il quorum necessario per attribuire i seggi?**

Viene calcolato dividendo il numero dei votanti per il numero dei seggi di ripartire.

Facciamo un esempio: se in una scuola ho 124 dipendenti, 3 seggi da attribuire e 119 elettori (votanti)
 $119:3 = 39,666$ (quorum).

SNALS

LA FORZA DELLE TUE IDEE

Perché scegliere lo SNALS Venezia e impegnarti come RSU nella tua scuola?

Di seguito quattro (4) buoni motivi per sostenere la **"FORZA DELLE TUE
IDEE"**:

1. Contribuire con il tuo impegno sindacale e di lavoratore a migliorare le condizioni di lavoro tue e dei tuoi colleghi. In questo modo incrementerai l'efficacia dei servizi prestati;
2. Diventare parte attiva, attraverso il tuo contributo ed ovviamente il sostegno della tua segreteria provinciale SNALS, per imprimere qualità e professionalità alle decisioni che vengono proposte e assunte nel tuo istituto;
3. Essere presente nel tavolo delle trattative, sapendo che il tuo servizio contribuirà a garantire la trasparenza, la giusta ed equa ripartizione a tutela di tutti i lavoratori della tua scuola;
4. Potrai diventare un punto di riferimento dei tuoi colleghi/e attraverso l'informazione della normativa e della contrattazione nazionale ed integrativa. Assumerai un ruolo di mediatore tra l'amministrazione e la base nel pieno rispetto dei ruoli. Avrai "sempre" il sostegno della tua **segreteria SNALS provinciale Venezia** per tutte le attività inerenti alla tua funzione di RSU e /o di comune iscritto al sindacato.

A conclusione di questo percorso informativo, ti elenchiamo alcune azioni che riguardano il tuo ruolo di RSU le quali sono normativamente previste:

- usare l'albo sindacale RSU, distinto da quello dei sindacati;
- utilizzare per lo svolgimento della propria attività un locale richiedendone la disponibilità al dirigente scolastico;
- indire assemblee sindacali in orario di lavoro nella propria istituzione scolastica;
- utilizzare permessi sindacali.